

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

DECRETO SOSTEGNI - (Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41)
a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)



E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 70 del 22 marzo 2021, il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 denominato "Misure urgenti in materia di sostegni alle imprese e agli operatori economici, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID - 19" cosiddetto **Decreto Sostegni**, riguardante una serie di interventi economici sia in materia fiscale che sul lavoro finalizzati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Si richiamano, di seguito, in sintesi, alcune delle più importanti novità previste dal suddetto decreto.

ART. 1 – CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PARTITE IVA

Le disposizioni di cui al presente articolo prevedono il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione, ovvero che producono reddito agrario, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, ad eccezione dei soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore delle disposizioni medesime, di coloro che hanno attivato la partita IVA dopo tale data, degli enti pubblici di cui all'articolo 74 del TUIR e degli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'articolo 162-bis del TUIR.

In particolare, il contributo spetta ai soggetti titolari di reddito agrario, nonché ai soggetti con ricavi e compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore delle disposizioni in esame, a condizione che l'ammontare medio mensile dei ricavi/compensi e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile dei ricavi/compensi e dei corrispettivi dell'anno 2019. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a decorrere dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del predetto requisito.

L'ammontare del contributo è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi/compensi e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile dei ricavi/compensi e dei corrispettivi dell'anno 2019.

Percentuale di calcolo dell'importo del contributo a fondo perduto	Ricavi e compensi di imprese e professionisti
60 per cento della perdita mensile	Fino a 100 mila euro
50 per cento della perdita mensile	Tra 100 mila e 400 mila euro
40 per cento della perdita mensile	Tra 400 mila e 1 milione di euro
30 per cento della perdita mensile	Tra 1 milione e 5 milioni di euro
20 per cento della perdita mensile	Tra 5.000 e 10 milioni di euro

In ogni caso, l'importo del contributo per tutti i soggetti, compresi quelli che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020, non può essere superiore a 150 mila euro ed è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

In alternativa, a scelta irrevocabile del contribuente, il contributo può essere erogato come contributo diretto, oppure riconosciuto sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate.

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP.

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate.

L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario saranno definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

ART. 4 – PROROGA DEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DELL'AGENTE DI RISCOSSIONE E ANNULLAMENTO DEI CARICHI

L'art. 4, tenendo conto del persistere dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei relativi effetti socio-economici, prevede una nuova sospensione dell'attività di riscossione fino al 30 aprile 2021, ovvero data di termine dello stato di emergenza, e la proroga relative alle rate della rottamazione ter e saldo e stralcio scadute, nella seguente maniera:

- entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2020;
- entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

Il medesimo articolo, inoltre, introduce lo stralcio dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, esclusivamente per i contribuenti con redditi fino a 30.000 euro.

ART. 5 – ULTERIORI INTERVENTI FISCALI DI AGEVOLAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE CONNESSI ALL'EMERGENZA COVID-19

Al fine di sostenere gli operatori economici che hanno subito consistenti riduzioni del volume d'affari nell'anno 2020 in conseguenza degli effetti economici derivanti dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è prevista la possibilità di definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta 2017 e 2018. In particolare, la misura interessa i soggetti con partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge che hanno subito una riduzione maggiore del 30 per cento del volume d'affari dell'anno 2020 rispetto al volume d'affari dell'anno precedente, e consiste nell'abbattimento delle sanzioni e delle somme aggiuntive richieste con le comunicazioni di irregolarità previste dagli articoli 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, e 54-bis del d.P.R. n. 633/1972.

Sarà l'Agenzia delle Entrate ad inviare la proposta di sanatoria al contribuente, con l'importo dovuto al netto di sanzioni e somme aggiuntive.

Vengono inoltre prorogate le seguenti scadenze:

Oggetto della proroga	Data di scadenza prevista	Termine prorogato
Comunicazione enti esterni per la precompilata (banche, assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio, università, asili nido, ecc.)	16 marzo 2021	31 marzo 2021
Trasmissione telematica CU all'Agenzia delle Entrate	16 marzo 2021	31 marzo 2021

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Consegna CU ai percipienti	16 marzo 2021	31 marzo 2021
Messa a disposizione della dichiarazione precompilata	30 aprile 2021	10 maggio 2021
Versamento Web Tax	16 marzo 2021	16 maggio 2021 con relativa dichiarazione al 30 giugno 2021

ART. 8 – NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Il presente articolo prevede la concessione dei trattamenti ordinari di integrazione ordinaria per ulteriori 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021, e delle prestazioni di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga per una durata massima di 28 settimane collocate nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021 a seguito di sospensioni o riduzioni di attività lavorativa riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Per tali trattamenti non è dovuto alcun contributo addizionale.

ART. 10 – INDENNITA' PER I LAVORATORI STAGIONALE DEL TURISMO, DEGLI STABILIMENTI TERMALI, DELLO SPETTACOLO E DELLO SPORT

Viene prevista una nuova indennità una tantum di 2.400 euro erogata ai soggetti già beneficiari del bonus 1000 euro previsto dal decreto Ristori, ottenibile tramite domanda da presentarsi all'Inps entro il 30 aprile 2021. Le indennità sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità e non concorrono alla formazione del reddito.

In particolare, potranno beneficiare del nuovo bonus le seguenti categorie di soggetti:

- stagionali o lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- stagionali di settori diversi dal turismo e dagli stabilimenti termali;
- intermittenti;
- autonomi occasionali privi di partita IVA;
- incaricati di vendita a domicilio;
- lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri nel 2019 e con un reddito derivante non superiore a 35.000 euro;
- lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri nel 2019 e con un reddito derivante non superiore a 75.000 euro;
- lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Tali soggetti, al momento dell'entrata in vigore del Decreto, non dovranno essere titolari di pensione, né di un rapporto di lavoro dipendente, né di Indennità NASpl.

ART. 12 – ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REDDITO DI EMERGENZA

L'articolo in esame riconosce l'erogazione di tre mensilità, quelle di marzo, aprile e maggio 2021, ciascuna delle quali pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020, ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che siano in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti previsti dallo stesso articolo e con riferimento a un valore del reddito familiare nel mese di febbraio 2021 inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020.

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

ART. 16 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI NASPI

La disposizione in esame prevede per le prestazioni NASPI concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2021, la non applicazione del requisito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, il quale prevede per la concessione della prestazione il requisito di trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

ART. 17 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROROGA O RINNOVO DI CONTRATTI A TERMINE

In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Bitonto, 23 marzo 2021

Dott. Vito SARACINO

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

info@studiosaracino.it

www.studiosaracino.it